

(N. 879)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 febbraio 1950 (V. Stampato N. 1019)

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1950

Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati soltanto dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

I saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa, sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni:

1° la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato;

2° la località in cui ha sede lo stabilimento di produzione;

3° il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;

4° il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso.

Art. 3.

Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

È ammessa una tolleranza di taglio del 2 per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo.

Art. 4.

Per i saponi puri «tipo Marsiglia» è consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiore a quello usato per l'indicazione di cui al n. 4 dell'articolo 2.

Art. 5.

Le indicazioni prescritte dall'articolo 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toilette e dei saponi e detersivi, liquidi, molli, in scaglie, in polveri e simili.

Art. 6.

I saponi posti in commercio sotto la denominazione di «saponi neutri», «saponi neutri per neonati», «saponi medicinali», devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, nè materiali di carica o indurimento.

Art. 7.

I saponi e i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni della presente legge.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 50.000.

Chiunque produce o pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 9.

È concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le dichiarazioni e indicazioni prescritte dai precedenti articoli.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.